

Codice A2009C

D.D. 11 dicembre 2025, n. 669

D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A."': approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e ..



ATTO DD 669/A2009C/2025

DEL 11/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2009C - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 “Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”: approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e per gli oneri di chiusura Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori. (CIG B97B08E4F2). Impegno di spesa di euro 100.316,05 (IVA inclusa), a titolo di oneri di gestione sul capitolo 113982 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027, annualità 2026 e 2027. Spesa di Euro 35,00 per il versamento del contributo a favore di ANAC sul cap. 144926 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, anno 2025.

Premesso che:

ai sensi delle Convenzioni Quadro per gli affidamenti a Finpiemonte, che hanno regolato i rapporti tra le Parti, è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività dei seguenti Fondi:

- **Fondo n. 14:** ai sensi dell' art. 18 comma 1 lett. b) della L.r. 28/99 e l'art. 7 della L.r. 1/09 (che ha riformato quanto stabilito dall'art. 4 della L.r. 21/97), sono stati finanziati interventi finalizzati allo sviluppo aziendale attraverso l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale a favore delle imprese artigiane e delle piccole imprese commerciali attraverso il “Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese”. La sua gestione è stata affidata sin dall'origine all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte, ora Finpiemonte S.p.A. Gli interventi previsti dal citato art. 18 comma 1 lettera b) sono stati attuati mediante la Sezione Commercio del suddetto Fondo Regionale, istituita con determinazione dirigenziale n° 404 del 23/12/1999.

- **Fondo n. 43:** con D.G.R. n. 43-7652 del 11/11/2002 è stata istituita la Sezione denominata Emergenze, nell'ambito del citato Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, Sezione avente propria dotazione finanziaria e apposito programma degli interventi.

Sulla base della Convenzione Quadro anno 2010 e in attuazione della D.G.R. n. 6-11158 del 06/04/2009, la Direzione Regionale Attività Produttive (ora Direzione Competitività del Sistema regionale) stipulava con Finpiemonte i seguenti contratti di affidamento, aventi scadenza 31/12/2014:

- in data 28/09/2010 rep. 15584 per la Sezione Commercio con un corrispettivo annuo di Euro 362.000,00 (oltre ad IVA);
- in data 10/08/2011 rep. 16347 per la Sezione Emergenze con un corrispettivo annuo di Euro 55.000,00 (oltre ad IVA).

La durata del contratto (art. 5) decorreva dal 01/01/2009 fino al 31/12/2014, termine successivamente prorogato al 31/12/2016 (D.D. n. 17 del 15/01/2015 - D.D. n. 363 del 10/06/2015 - D.D. n. 992 del 23/12/2015).

Con la D.D. n. 354/A2009B/2021 del 20/12/2021 sono stati approvati gli schemi di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali relative ai Fondi 14 e 43, la cui durata terminava il 31/12/2022.

Da ultimo, con D.D. n. 351/A2009B/2023 del 07/11/2023 veniva approvato schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze), 117 (Sezione Alluvione) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e per gli oneri di chiusura dei Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori. La scadenza del contratto rep. n. 537/2023 del 12/12/2023 era stata fissata al 31/12/2025.

- **Fondo n. 280:** ai sensi della D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 è stata istituita la nuova Sezione denominata “Valorizzazione dei luoghi del commercio” rivolta al sostegno degli interventi promossi dagli enti locali per la qualificazione del tessuto commerciale urbano e per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale. La medesima deliberazione ha affidato la gestione finanziaria della suddetta Sezione a Finpiemonte S.p.A., stabilendo una dotazione iniziale pari a Euro 15.000.000,00;

con la D.D. n. 317 del 25/05/2015 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività per la gestione del Bando (contratto sottoscritto in data 28 luglio 2015 - Rep. n. 216-015). Il corrispettivo annuale, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è stato convenuto tra le Parti in Euro 8.000,00 (oltre IVA), salvo congruaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro. Con D.D. n. 356 del 20/12/2021 è stato approvato lo schema di atto modificativo del contratto Rep. n. 216-015, che ha adeguato con decorrenza 1° gennaio 2018 le tariffe relative alla gestione finanziaria della Sezione “Valorizzazione dei luoghi del commercio” nell'ambito del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, sulla base dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.D. n. 43 del 27/02/2018.

La scadenza del contratto era fissata al 28/07/2023.

Come sopra richiamato, con la predetta D.D. n. 351/A2009B/2023 del 07/11/2023 veniva approvato schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze), 117 (Sezione Alluvione) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e per gli oneri di chiusura dei Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori. La scadenza del contratto rep. n. 537/2023 del 12/12/2023 era stata fissata al 31/12/2025.

- Attività di chiusura dei Fondi di competenza del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori della Direzione Cultura e Commercio: è prevista un'attività di chiusura dei Fondi gestiti da Finpiemonte per conto del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, da svolgersi nelle annualità 2026 e 2027.

Tutto ciò premesso:

in coerenza con quanto disciplinato nei contratti di affidamento sopra richiamati, i corrispettivi maturati per le attività di gestione sono stati regolarmente riconosciuti e liquidati a Finpiemonte.

Considerato che, ai fini di cui sopra, Finpiemonte S.p.A. è un organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di "in house providing" strumentale che:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto e abbuoni di interesse;
- ha una pluriennale esperienza nella gestione di misure attuate tramite fondi rotativi e contributi a fondo perduto, anche in qualità di organismo intermedio, nonché di misure attuate tramite strumenti di ingegneria finanziaria;
- ha gestito i suddetti Fondi dal 2001 fino alla data di approvazione della presente determinazione.

Posto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 36/2023 è consentito alle amministrazioni pubbliche ricorrere all'affidamento a società in house di lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo medesimo;

rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

con riferimento al punto a., la congruità viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale (D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018, D.D. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, D.D. n. 80/1000/A del 24/02/2023 e D.D. n. 91 A/1000/A del 28/02/2023);

con riferimento al punto b., la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici

regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute Finpiemonte S.p.A.;

relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

- alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
- al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;
- alla disponibilità di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
- all'esperienza pluriennale nella gestione di misure attuate tramite fondi rotativi e contributi a fondo perduto, anche in qualità di organismo intermedio, nonché di misure attuate tramite strumenti di ingegneria finanziaria.

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni su esposte e sulla base della Convenzione Quadro, approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, individuare Finpiemonte S.p.A., quale soggetto gestore delle attività residuali dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio).

Dato atto che l'affidamento della gestione dei suddetti Fondi è adottato in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022, sottoscritta in data 14/07/2022.

Visti in particolare:

- la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;
- l'art. 7 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la D.G.R. n. 33 - 5720 del 30/09/2022 recante L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.";
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 recante Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte";
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 recante "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018 con cui è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 sopra citata;
- la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 "D.G.R. 16/02/2018, n. 2-6472: "Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, d. lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione."";
- la D.D. n. 80/1000/A del 24/02/2023 "D.D. A10000 del 27/02/2018, n. 43. "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 del 16.2.2018" – Integrazione.";

- la D.D. n. 91 A/1000/A del 28/02/2023 “D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023. Rettifica per mero errore materiale”.

Considerato che:

- l’art. 23 comma 5 del con D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;
- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all’art. 25 del medesimo decreto;
- l’ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici, tra le altre ha chiarito al punto D.7. la necessità dell’acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell’identificazione univoca della procedura di affidamento;
- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e per il rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;
- al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 25/11/2025 è stata attivata la procedura per l’affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n. 210651528), tramite la piattaforma Sintel;
- Finpiemonte ha presentato in data 5/12/2025, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un’offerta di servizio per la realizzazione delle attività connesse alla gestione della Misura “Ristori a favore delle attività economiche per compensare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dei cantieri della metropolitana automatica Collegno – Cascine Vica”;
- ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D. n. 43 del 27.02.2018, come integrata con la D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28 febbraio 2023, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all’intera durata indicata nello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento (sino al 31/12/2027);
- sono state verificate, la completezza e la coerenza delle voci incluse nell’offerta rispetto alla richiesta formulata;
- il codice identificativo di gara (CIG) acquisito tramite la piattaforma SINTEL è: B97B08E4F2;
- la delibera n. 598 adottata dall’ANAC il 30 dicembre 2024 fornisce le indicazioni relative al pagamento del contributo in favore dell’Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all’importo posto a base di gara;
- l’avviso ANAC “Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da gennaio ad aprile 2025. Avviso alle Stazioni appaltanti” stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2025, le procedure di affidamento in house sono soggette all’obbligo contributivo e tale obbligo ricade esclusivamente sulla stazione appaltante in qualità di Amministrazione affidante”.

Posto che le commissioni derivanti dalla gestione delle attività residuali dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze), 117 (Sezione Alluvione) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e dall’attività di chiusura dei Fondi di competenza del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori della Direzione Cultura e Commercio trovano copertura sul capitolo 113982 “Corrispettivi per l’attività svolta da Finpiemonte S.p.A. per servizi affidati dalle

direzioni regionali”.

Alla luce di quanto sopra espresso, che integralmente si richiama, si rende possibile:

- ad approvare l’offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 5/12/2025 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 con specifico riferimento alla gestione delle attività residuali dei Fondi nn. 14, 43 e 280 e agli oneri di chiusura Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, per il biennio 2026-2027 e complessivamente per un importo pari ad euro 100.316,05 (IVA inclusa) a titolo di commissioni di gestione per le attività da svolgersi fino al 2027, valorizzate in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità delle offerte economiche;
- approvare il relativo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. - P.IVA 01947660013 - (Allegato 1 alla presente determinazione facente parte integrante e sostanziale), per la gestione, fino al 31/12/2027, delle attività residuali dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e per gli oneri di chiusura Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori;
- impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a favore di Finpiemonte S.p.A., P.IVA 01947660013 (codice beneficiario 12613), a valere sulle risorse del capitolo 113982, - Missione 14, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, la somma complessiva di euro 100.316,05 (IVA inclusa) per le commissioni derivanti dalla gestione delle attività residuali dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e le attività di chiusura Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, come di seguito dettagliato relativamente al periodo 2026-2027:
 - euro 56.600,00 (IVA inclusa), per gli oneri di gestione/chiusura relativi alle attività svolta/da svolgersi nell'anno 2026;
 - euro 43.716,05 (IVA inclusa), per gli oneri di gestione/chiusura relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2027;
 - dare atto che le transazioni elementari degli impegni succitati sono rappresentate nell’appendice contabile A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica come previsto dall’art. 27 del Regolamento del 16 Luglio 2021 n. 9 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale”;

verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
- sono rispettati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio;
- gli importi dovuti a Finpiemonte S.p.a., quale compenso per le attività svolte, verranno liquidati a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso;
- per l’importo della gara in oggetto Finpiemonte S.p.A., in qualità di operatore economico, è esente dal versamento del contributo a favore di ANAC.

Precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Dott. Claudio Marocco, il Responsabile del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.R. n. 17 del 26 luglio 2007, con cui è stato riorganizzato l'istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A., a cui è stato attribuito il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo della ricerca e della competitività sul territorio";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la L.R. 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".;

determina

per le motivazioni che qui si richiamano integralmente

- di individuare Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore delle attività residuali dei Fondi nn. 14

(Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio)” e delle attività di chiusura dei Fondi di competenza del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio;

- di approvare l’offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 5/12/2025 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 36/2023 con specifico riferimento alla gestione delle attività residuali dei Fondi succitati e alle attività di chiusura dei Fondi di competenza del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, per il biennio 2026-2027 e complessivamente per un importo pari ad euro 100.316,05 (IVA inclusa) a titolo di commissioni di gestione per le attività da svolgersi fino al 2027;
- di approvare lo schema di Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. - P.IVA 01947660013 - (Allegato 1 alla presente determinazione facente parte integrante e sostanziale), per la gestione, fino al 31/12/2027, delle attività residuali dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio)”e per gli oneri di chiusura Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori;
- impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a favore di Finpiemonte S.p.A., P.IVA 01947660013 (codice beneficiario 12613), a valere sulle risorse del capitolo n. 113982, nell’ambito della Missione 14, Programma 02, Titolo 1, la somma complessiva di euro 100.316,05 (IVA inclusa) per le commissioni derivanti dalla gestione delle attività residuali dei Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e le attività di chiusura Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, come di seguito dettagliato relativamente al periodo 2026-2027:
 - euro 56.600,00 (IVA inclusa), per gli oneri di gestione/chiusura relativi alle attività svolta/da svolgersi nell'anno 2026;
 - euro 43.716,05 (IVA inclusa), per gli oneri di gestione/chiusura relativi alle attività da svolgersi nell'anno 2027;
- di dare atto che la spesa relativa al Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e ai sensi della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024) per un importo pari a Euro 35,00 è garantita dall’impegno 2025/8567, assunto sul capitolo 144926 (Missione 01, Programma 01 del bilancio finanziario gestionale, annualità 2025) dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, come confermato in data 4/12/2025;
- di dare atto che:
 - in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma impegnata con il presente provvedimento è esigibile negli esercizi finanziari 2025 e 2026;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
 - il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il Bilancio regionale;
 - gli importi dovuti a Finpiemonte S.p.A., quale compenso per le attività svolte, verranno liquidati a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso;
 - per l’importo della gara in oggetto Finpiemonte S.p.A., in qualità di operatore economico, è esente dal versamento del contributo a favore di ANAC.

La transazione elementare dei suddetti impegni e le relative annotazioni contabili sono rappresentate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente".

Ai fini dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: euro 100.316,05 (IVA inclusa)

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Marocco

Modalità di individuazione del contraente: D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14/07/2022 - art. 7 D.Lgs. n. 36/2023 – CIG B97B08E4F2.

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Marocco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2009C - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Allegato

Allegato 1

Rep. n.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITA’ RESIDUALI DI GESTIONE DEI FONDI REGIONALI ISTITUITI PRESSO FINPIEMONTE ED IDENTIFICATI DAI NUMERI 14 (SEZIONE COMMERCIO), 43 (SEZIONE EMERGENZE), E 280 (VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO) DISCIPLINATE DA ULTIMO DAL CONTRATTO REP. N. 537/2023 DEL 12/12/2023 E DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DI CHIUSURA DEI CONTI AFFERENTI AL SETTORE AFFIDANTE DA SVOLGERSI NELLE ANNUALITA’ 2026 e 2027.

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori, in persona del Dirigente pro-tempore, Dott. _____ domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Piemonte, n. 1 C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A. – con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott. _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio _____ di Torino, in data 19 maggio 2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19 maggio 2023 al n. 23063/1T (nel seguito Finpiemonte).

Nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi

regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

Premesso altresì che:

l. Con la D.D. n. 351/A2009B/2023 del 07/11/2023 sono stati approvati gli schemi di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali relative ai Fondi nn. 14 (Sezione Commercio), 43 (Sezione Emergenze), 117 (Sezione Alluvione) e 280 (Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio) e per gli oneri di chiusura dei Fondi del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, con scadenza fissata al 31/12/2025.

p. I corrispettivi maturati per le attività di gestione riferite ai contratti soprarichiamati sono stati riconosciuti e liquidati a Finpiemonte.

q. Finpiemonte ha proseguito senza interruzioni di continuità a svolgere le attività affidate con la sottoscrizione dei contratti soprarichiamati, sostenendone gli oneri e fornendo il supporto tecnico che risulta ancora indispensabile per portare a conclusione le attività.

r. le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività residuali di supporto alla struttura regionale per lo svolgimento di alcune attività connesse alla gestione dei Fondi succitati, nel rispetto delle disposizioni richiamate nelle premesse e nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare lo svolgimento delle attività residuali a completamento dell'esecuzione dei contratti citati nelle premesse, riferiti ai Fondi

identificati con i numeri 14, 43 e 280 e dell'attività di chiusura dei Fondi di competenza del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, da svolgersi nelle annualità 2026 e 2027.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le attività previste nell'offerta economica da questa presentata in data 19/05/2025 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs n. 36/2023, come di seguito riportate:

Per quanto riguarda il *Fondo n. 14 e n. 43*

a) monitoraggio del credito, sia quanto agli incassi che ai recuperi in via giudiziale e stragiudiziale, anche attraverso gli istituti di credito co-finanziatori, gestione dei rapporti con questi ultimi, nonché la gestione di proposte transattive, ristrutturazioni, rateizzazioni importi, revoche, moratorie (non si considerano fra queste attività quelle connesse alla gestione delle posizioni ricomprese nella Delibera n. 123-9030 del 16/05/2019);

b) revoca degli aiuti concessi;

c) attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);

d) registrazione e conservazione della documentazione;

e) servizio di assistenza agli utenti sullo stato di avanzamento delle singole pratiche,

attraverso il canale telefonico, di posta elettronica o accoglienza diretta;

f) gestione del servizio di evasione delle richieste di accesso agli atti;

g) gestione del servizio di informativa nei confronti del settore affidante;

h) supporto legale in caso di eventuali controversie e patrocinio nei contenziosi

giudiziali, in ogni grado e sede in cui Finpiemonte sia coinvolta sia quale parte

convenuta che quale parte attrice a tutela e recupero dei crediti, anche nell'ambito

delle procedure concorsuali (fallimenti e concordati e altre procedure);

i) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

j) predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione Quadro.

Per quanto riguarda il Fondo n. 280

a) incasso dei rientri derivanti dal rimborso dei finanziamenti precedentemente

erogati;

b) incasso dei rientri derivanti dal recupero degli eventuali indebiti effettuato dalla

Regione;

c) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

d) predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione Quadro.

Altre attività

a) attività amministrative di chiusura dei conti afferenti al Settore affidante da

svolgersi nelle annualità 2026 e 2027.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione:

- i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione delle attività residuali, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;

- la titolarità dei dati relativi all’attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7 e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine, Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l’ispezione e il controllo della documentazione relativa all’attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi. I controlli sono finalizzati a verificare il corretto svolgimento delle attività affidate a Finpiemonte ed il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 30/06/2025 le disponibilità liquide dei conti correnti istituiti per la gestione dei Fondi oggetto del presente contratto assommano a:

- € 320.090,59, in relazione al fondo n. 14;
- € 11.006,32, in relazione al fondo n. 43;
- € 900.364,83, in relazione al l fondo n. 280.

2. Per quanto riguarda l’amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant’altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento

regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell'Avviso pubblico per l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 5/12/2025 (attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023), e conservata agli atti del Settore, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 100.316,05 (IVA al 22% inclusa), così suddiviso:

a) **Per quanto riguarda il Fondo n. 14** Euro 71.146,78 (oltre IVA al 22%) per un totale complessivo di euro 86.799,07 (Iva 22% inclusa), così ripartito:

- Euro 40.563,74 (oltre IVA al 22%), per commissioni di gestione relative

all'attività da svolgere nell'anno 2026;

- Euro 30.583,04 (oltre IVA al 22%), per commissioni di gestione relative

all'attività da svolgere nell'anno 2027;

b) Per quanto riguarda il Fondo n. 43 Euro 2.716,46 (oltre IVA al 22%) per un

totale complessivo di euro 3.314,08 (Iva 22% inclusa), così ripartito:

- Euro 1.648,19 (oltre IVA al 22%), per commissioni di gestione relative

all'attività da svolgere nell'anno 2026;

- Euro 1.068,27 (oltre IVA al 22%), per commissioni di gestione relative

all'attività da svolgere nell'anno 2027;

c) Per quanto riguarda il Fondo n. 280 Euro 5.738,14 (oltre IVA al 22%) per

un totale complessivo di euro 7.000,53 (Iva 22% inclusa), così ripartito:

- Euro 2.869,07 (oltre IVA al 22%), per commissioni di gestione relative

all'attività da svolgere nell'anno 2026;

- Euro 2.869,07 (oltre IVA al 22%), per commissioni di gestione relative

all'attività da svolgere nell'anno 2027;

d) oneri di chiusura dei Fondi gestiti da Finpiemonte di competenza del Settore

Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, così ripartiti per annualità:

- Euro 1.312,45 (oltre IVA al 22%) per un totale complessivo di euro 1.601,19

(Iva 22% inclusa) per l'annualità 2026;

- Euro 1.312,45 (oltre IVA al 22%) per un totale complessivo di euro 1.601,19

(Iva 22% inclusa) per l'annualità 2027.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 113982

del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026-2027, con

applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" -

previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge

21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stessa e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente art. 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della

presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in

osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del

D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento

del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi

degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a

ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo

di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del

GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto

Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli

obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del

presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti

dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione

Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13

luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente

contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di

conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia

alle disposizioni della Convenzione Quadro e agli atti adottati dalla Regione

Piemonte citati in premessa.

Art. 14 – Repertorizzazione e registrazione in caso d'uso

• Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

• Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573, anno di riferimento 2025.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente *pro-tempore* del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E.

2016/679. Nell'ambito del contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività di chiusura dei Fondi di competenza del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori e delle attività residuali di gestione dei Fondi regionali n. 14 e n. 43 di cui alla L.R. n.1/09 art. 7 e L.R. n. 28/99 all'art. 18 comma 1 lettera b) e n. 280 Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio, istituito ai sensi della L.r. 28/99 art. 18 comma 1 lettera b) e dalla L.r. 01/09 art. 7, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con D.G.R. 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la

distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica

che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento

a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi

all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

	cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità	
	per le quali sono trattati;	
	conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un	
	arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono	
	trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,	
	compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,	
	da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal	
	danno accidentali.	
	3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	
	I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile	
	esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:	
	- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.	
	I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e	
	all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.	
	Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a	
	quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.	
	4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI	
	Tipo di dati personali	
	I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto	
	dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o	
	raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:	
	nome e cognome,	
	luogo e data di nascita,	
	residenza,	
	codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,	

- estremi del documento di riconoscimento,
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno presentato domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato o loro delegati.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con

particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché

della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche

del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,

deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo

accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di

trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai

sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati

personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle

misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del

Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile

esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate

specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi

	trattamenti;	
	• assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi	
	relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla	
	eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt.	
	35-36 del GDPR;	
	• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure	
	tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al	
	fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti	
	dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;	
	• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il	
	rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della	
	natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile	
	del trattamento;	
	• comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,	
	anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati	
	ordinariamente.	
	7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
	Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,	
	incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto	
	riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella	
	realizzazione delle attività previste dal presente contratto.	
	A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare,	
	non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi	
	modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli	
	interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto	

relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di

tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento,

del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del

trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del

trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o

dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la

documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e

organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione

scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del

trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del

Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia

effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili

tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti

in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente

e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici,

con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i

loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con

particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.